



COMUNE DI VINCI

**“CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI PETROIO”**

**DISCIPLINARE DI GARA SERVIZI
PROCEDURA APERTA**

**PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO
SPORTIVO DI PETROIO CIG: 86340470FC**

1. PREMESSE

Il Comune di Vinci intende procedere, tramite procedura aperta all'affidamento CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PETROIO, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 10.02.2021 e della determinazione a contrarre n. 21 del 01.03.2021.

La procedura di gara si svolge interamente in modalità telematica, a norma di quanto consentito dall'art. 58 del D.lgs. 50/2016 e dall'art. 47 della L.R. Toscana n. 38/2007, e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell' art. 95 c 3 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Vinci

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Cecilia Lucii

Stazione appaltante: Comune di Vinci, Piazza Leonardo da Vinci, n. 29, 50059, Vinci, (FI), IT, Tel.: +39 05719331 Fax: +39 057156388 Posta elettronica:comune.vinci@postacert.toscana.it. Indirizzi internet e del profilo di committente: www.comune.vinci.fi.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto del servizio ai sensi degli artt. 23 c. 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo del Capitolato d'Oneri, unitamente a tutti gli altri elaborati progettuali, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 10.02.2021;
- 2) Progetto dei lavori approvato con deliberazione di giunta comunale n. 10 del 19/01/2021 consultabile al link www.comune.vinci.fi.it/images/amm_trasp/bandi_contr/2021/petroio/.
- 3) Bando di gara;
- 4) Disciplinare di gara;
- 5) Piano Economico Finanziario predisposto dall'amministrazione comunale;
- 6) il Protocollo legalità siglato il 10/10/2019 con La Prefettura di Firenze
- 7) Codice di comportamento del Comune di Vinci.

La concessione è disciplinata anche dal D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R "Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori", di cui al Capo VI della Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e

relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR” approvate con decreto dirigenziale Regione Toscana n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://start.e.toscana.it> .

2.2 CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di CHIARIMENTI relative alla procedura di gara, esclusivamente in lingua italiana, dovranno essere formulate attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte. Le risposte ai chiarimenti di interesse generale vengono pubblicate sul Sito nella sezione “Comunicazioni dell’Amministrazione” posta all’interno della pagina di dettaglio della gara. Le suddette richieste potranno essere formulate fino a 8 giorni prima della scadenza. Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite non più tardi di 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le informazioni inerenti alle modalità di registrazione al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana possono essere rivolte alla Società i-Faber al n. tel. n. 0810084010.

2.3 COMUNICAZIONI E REQUISITI INFORMATICI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

2.3.1 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell’area “Comunicazioni” relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema Start. **Le comunicazioni ai concorrenti ai sensi dell’art 76 del Codice e per soccorso istruttorio di cui all’art 83 c. 9 del Codice verranno effettuate tramite la piattaforma START dalla pec start@postacert.toscana.it , e si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica.**

Eventuali comunicazioni dell’Amministrazione di interesse generale, inerenti alla documentazione di gara o relative ai chiarimenti, vengono pubblicate sulla piattaforma START nell’area riservata alla gara.

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 2-bis e 5, del Codice e dell’art 83 c. 9.

Le comunicazioni dell’operatore indirizzate al Comune di Vinci sono replicate sul sito nell’area relativa alla gara riservata al singolo concorrente.

Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione; in assenza di tale comunicazione, oppure nel caso di comunicazione di indirizzi errati l’Amministrazione non è responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

L'operatore economico e tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate. Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare i messaggi di posta elettronica ordinaria e la casella start@postacert.toscana.it per inviare le comunicazioni ex art 76 e art 83 d.lgs. 50/2016 via PEC.

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2.3.2 REQUISITI INFORMATICI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara e contenuta nel presente disciplinare, nel D.P.G.R. 24.12. 2009, n. 79/R regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale n. 38/2007 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità dei lavori) e nelle Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana Giunta Regionale Start GR approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.e.toscana.it/regione-toscana/> nella sezione Progetto.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario:

- a) la previa registrazione al Sistema con le modalità successivamente indicate;
- b) il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, c. 1, lett. s) del D.lgs. 82/2005 ovvero il possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione e al momento della presentazione offerte, risulti in corso di validità ovvero non risulti scaduto, revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presenti nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione Software di verifica. La Stazione Appaltante utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

-PDF /A RTF per i documenti di testo o tabellari;

-PDF /A JPG per le immagini.

La Stazione Appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.

3. OGGETTO, VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE E ALLOCAZIONE RISCHI, SUDDIVISIONE IN LOTTI, FINANZIAMENTO, CLAUSOLA SOCIALE, SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO.

3.1 OGGETTO:

3.1.1 (Servizi)

La concessione ha per oggetto il servizio di **gestione dell'impianto sportivo di Petroio** così come descritto nel capitolato d'oneri e nella relazione tecnico illustrativa di cui al Progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 10.02.2021. I predetti Servizi di cui all'allegato IX del D.Lgs. 50/2016, hanno CPV 92610000-0", riferito ai "Servizi di gestione di impianti sportivi"e costituiscono la PRESTAZIONE PRINCIPALE.

3.1.2 (Lavori obbligatori)

L'oggetto della concessione include altresì la **realizzazione strumentale delle opere previste all'art. 11 del capitolato d'oneri**. Il Concessionario è obbligato all'esecuzione di tutti gli interventi straordinari di adeguamento e messa a norma di impianti e strutture, come individuati nel **progetto dei lavori approvato con deliberazione di giunta comunale n. 10 del 19/01/2021 consultabile al link www.comune.vinci.fi.it/images/amm_trasp/bandi_contr/2021/petroio/**.

Nella tabella che segue sono individuate le opere da eseguirsi per categorie omogenee di lavori, secondo quanto stabilito dal **Progetto Esecutivo dei lavori approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 19/01/2021** validato con verbale di validazione n. 1/21 del 19.01.2021 redatto dall'Ing. Claudia Peruzzi in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016:

Lavori a Misura e a Corpo

N.	Corpi d'Opera	in Euro	%
1	Apprestamento cantiere e P.O.S. ditta esecutrice	700,00 €	0,072%
	LAVORI LOCALI P. T. : SERVIZI E SPOGLIATOI PRESENTI SOTTO LA TRIBUNA PRINCIPALE E NEI FABBRICATI DELL'AREA NORD		
2	Rimozioni	3.652,48 €	0,378%
3	Demolizioni	24.912,44 €	2,580%
4	Risanamento e deumidificazioni interne e intonaci	32.600,85 €	3,376%
5	Murature non portanti, pannelli sandwich,controsoffitti	17.937,23 €	1,858%
6	Massetti e sottofondi,Pavimenti, rivestimenti, soglie, cimase e simili	37.420,14 €	3,875%
7	Impianto idricosanitario - Tubazioni e allacci	4.871,71 €	0,505%
8	Sanitari, rubinetteria, e accessori complementari	24.822,79 €	2,571%
9	Opere da falegname ripristino infissi interni	1.364,94 €	0,141%
10	Fornitura e posa Infissi Interni/Esterni	61.033,64 €	6,321%
11	Tinteggiature e verniciature	29.151,81 €	3,019%
12	Paratie mobili antiallagamento	14.300,00 €	1,481%
13	Smontaggio vetri e pannelli in policarbonato	222,36 €	0,023%
14	Fornitura e posa in opera di vetro sicurezza	613,29 €	0,064%
15	Estintori e cartellonistica inerente	1.798,85 €	0,186%
16	Sanificazione	1.942,13 €	0,201%
	LAVORI SOTTO TRIBUNA PRINCIPALE		
17	Rimozioni, Sanificazione, trasporti e oneri di conferimento in discarica	7.535,59 €	0,780%
18	Fornitura e posa in opera di Aeratori, Camini ecc	1.059,04 €	0,110%
19	Opere di Impermeabilizzazione e isolamento	17.705,31 €	1,834%
20	Ripristino C.A.	26.942,07 €	2,790%
21	Sistema di dissuasori volatili	6.228,66 €	0,645%
22	Lucernario	2.528,21 €	0,262%

LAVORI TRIBUNA PRINCIPALE			
23	Smontaggi e montaggi, demolizioni e rimozioni e conferimento a discarica	5.271,48 €	0,546%
24	Opere preparatorie, Trattamento impermeabilizzante tribune, sigillatura giunti e guaina primo gradone	78.464,91 €	8,126%
25	Trattamento e ripristino delle piastre in acciaio di collegamento strutturale e piccole riprese del cls	5.397,58 €	0,559%
26	Opere complementari tribuna (scossaline, cappello in acciaio inox, ecc.)	3.186,84 €	0,330%
27	Ripristino e Verniciatura ringhiere esterne	1.115,81 €	0,116%
28	Smontaggio di ringhiere e parapetti e nuova fornitura e posa	44.412,52 €	4,599%
29	Opere di ripristino e di nuova realizzazione in cls armato	4.545,72 €	0,471%
30	Demolizioni	3.042,69 €	0,315%
31	Intonaci, supporti, ripristino di rivestimenti muratura e rivestimenti scale	13.533,52 €	1,402%
SISTEMAZIONE ESTERNA			
32	Smontaggio di recinzione, coperture e simili	10.621,84 €	1,100%
33	Opere edili per cancelli, recinzioni, aree di sosta ecc (cordoli, muretti, ecc)	18.064,34 €	1,871%
34	Carpenteria metallica per cancelli	3.407,60 €	0,353%
35	Fornitura e posa in opera di cancelli	14.276,27 €	1,478%
36	Fornitura e posa in opera di recinzione	10.942,77 €	1,133%
37	Fornitura e posa in opera di pozzetti e valvole e tubazioni, compreso opere inerenti	9.771,94 €	1,012%
38	Gazebo e manufatti esterni in legno	21.916,87 €	2,270%
39	Tribuna in ferro campo sussidiario	4.271,70 €	0,442%
40	Rigenerazione manto erboso campo principale	39.113,40 €	4,051%
41	Rimozione e rifacimento impermeabilizzazione copertura cabina elettrica	1.036,86 €	0,107%
IMPIANTI			
42	Impianti Ordinari	217.752,20 €	22,550%
43	Impianti Speciali	9.448,51 €	0,978%
44	Impianti termici	100.730,17 €	10,431%
45	Oneri per la sicurezza	25.969,09 €	2,689%
Sommano da appaltare		965.638,17 €	100,000%

Somme a disposizione:

- IVA 10% sui lavori	€	96.563,82
- Imprevisti	€	15.000,00
- Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	19.312,76
-** Spese tecniche per opere murarie, di impermeabilizzazione e impianto termico CP e IVA comprese (relative alla progettazione esecutiva già affidata a cura e spese dell'amministrazione comunale)	€	36.185,69
- Spese tecniche per collaudo tribuna e torri faro CP e IVA comprese	€	9.792,60
-**Spese tecniche (relative alla progettazione esecutiva già affidata a cura e spese dell'amministrazione comunale)	€	11.913,96
- Spese tecniche previste per DL, assistenza collaudo, prove accettazione, liquidazione, rendicontazioni e liquidazioni tecnico-contabili, controllo e aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento manuali d'uso e manutenzione, CRE, coordinamento sicurezza esecuzione	€	87.255,15

Totale somme a disposizione € 276.023,98 € 276.023,9

L'esecuzione degli interventi a carico e a spese del Concessionario comprende la direzione dei lavori, la misurazione, l'assistenza e la contabilità ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

L'incarico professionale relativo al collaudo finale verrà affidato dall'Amministrazione comunale con spese a carico del concessionario.

Il concessionario dovrà trasmettere all'Amministrazione i nominativi dei professionisti incaricati.

****** Nel PEF predisposto dall'Amministrazione sotto la voce "Somme a disposizione (di cui spese tecniche)" sono stati ricompresi i costi relativi: -IVA 10% sui lavori (€96.563,82)- Imprevisti (€15.000,00) - Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 (€19.312,76) - Spese tecniche per collaudo tribuna e torri faro CP e IVA comprese (€9.792,60) - Spese tecniche previste per DL, assistenza collaudo, prove accettazione, liquidazione, rendicontazioni e liquidazioni tecnico-contabili, controllo e aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento manuali d'uso e manutenzione, CRE, coordinamento sicurezza esecuzione €87.255,15) – Altri costi specifici dell'operatore economico partecipante non preventivabili dalla stazione appaltante (€ 48.099,65).

Alla conclusione dei lavori dovranno essere consegnati al Comune:

- certificato di regolare esecuzione o collaudo;
- gli elaborati as built di tutti gli impianti e strutture;
- tutte le certificazioni inerenti i materiali, i manufatti e gli impianti realizzati;

In sede di presentazione delle offerte l'operatore economico dovrà allegare apposito prospetto nel quale indicare la scansione temporale degli interventi, dettagliata per frazioni temporali corrispondenti almeno all'anno solare. Il **dettaglio dei lavori** ivi riportato dovrà essere redatto in conformità a quanto indicato nel Piano Economico Finanziario.

Il Concessionario dovrà realizzare i lavori suddetti in base al prospetto "dettaglio dei lavori", nonché in conformità al Cronoprogramma allegato al progetto di riqualificazione dell'impianto sportivo pubblicato nel sito del Comune nella sezione bandi, e al Piano economico finanziario, nel rispetto del termine finale della concessione stessa.

Tutte le opere di cui al presente articolo, alla scadenza della convenzione, entreranno a far parte del Patrimonio Comunale senza diritto di rimborso o indennizzo delle spese a favore del concessionario.

Il Codice Unico Progetto (CUP) dovrà essere acquisito dal Concessionario.

3.1.3. L'oggetto principale della concessione è costituito dal servizio di gestione, avendo i lavori di adeguamento sopra richiamati carattere meramente accessorio e strumentale ed il contratto oggetto di affidamento viene pertanto qualificato come concessione di servizi ai sensi dell'art. 169 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che: *"Le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate secondo le disposizioni applicabili al tipo di concessione che caratterizza l'oggetto principale del contratto (...)".*

3.1.4

Ai sensi dell'art. 171 c. 3 D.Lgs. 50/2016 la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche e che l'offerta deve espressamente contenere, a pena di

esclusione, l'impegno espresso da parte del concessionario al rispetto di tali condizioni.

Ai sensi dell'art. 165 c. 5 D.Lgs. 50/2016 il contratto di concessione stabilirà la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, nonché di mancato collocamento delle obbligazioni emesse dalle società di progetto di cui all'articolo 185, entro il termine di dodici mesi decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione. Resta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine rilasciate da operatori di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo e del comma 3, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva.

3.2 VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE E ALLOCAZIONE RISCHI:

3.2.1 Ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 50/2016, il **valore complessivo stimato** delle prestazioni (servizi e lavori) oggetto della presente concessione, senza che ciò costituisca vincolo contrattuale, è determinato, **al netto dell'IVA, in € 133.321,19= annui** e, rapportato alla durata contrattuale, è pari ad **€ 2.666.423,80 oltre I.V.A. nella misura di legge**, come evidenziato nel PEF predisposto dall'Amministrazione reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara pubblicata su START.

Importo a base di gara soggetto a rialzo: Euro 36.000,00 al netto dell'Iva nella misura di legge (canone concessorio ventennale: 1.800,00 x 20).

Il concessionario dovrà provvedere al versamento del canone concessorio come da offerta presentata in sede di gara.

Il Piano Economico Finanziario della Concessione predisposto dall'Amministrazione contiene la stima delle voci di costo e la stima delle voci di ricavo relative alla presente concessione. La stima dei ricavi è stata effettuata non base storica ma su base meramente presuntiva.

3.2.2.Sono in capo al concessionario il rischio operativo come definito all'articolo 3, comma 1, lettera zz) del codice dei contratti pubblici nonché il rischio di costruzione, il rischio di domanda. **Sono in capo al concessionario tutti gli altri rischi** che possono presentarsi sia nella fase antecedente l'aggiudicazione e/o la stipula del contratto, sia in quella successiva, ovvero, durante l'intero ciclo di vita del contratto di concessione.

3.2.3. Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo della concessione comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in €. 400.000,00 (per la parte del servizio) calcolati come indicati nel "Piano Economico Finanziario".

***Dettaglio costi del personale**

In relazione ai costi orari del personale prendendo in considerazione il **CCNL per impianti sportivi ed attività sportive** considerando l'assunzione di due unità di personale da destinare a custode (6° livello) con una retribuzione nazionale conglobata di €. 1105,08 ed una unità da destinare a segretario amministrativo (3° livello) con una retribuzione nazionale conglobata di €. 1356,05.

La retribuzione oraria ammonta a (da contratto) per personale la cui durata di lavoro è di 40 ore settimanali:

per custode (6° livello) €/ora 6,38

per segretario amministrativo (3° livello) €/ora 7,83

3.2.4. Il corrispettivo a favore del Concessionario consiste:

- nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto di concessione ed ottenere remunerazione degli oneri sostenuti attraverso la riscossione delle tariffe da parte degli utenti e delle società che utilizzano gli impianti;
- nella riscossione delle entrate relative ad eventuali attività di ristoro autorizzate dall'amministrazione;
- nello sfruttamento dei diritti della pubblicità commerciale effettuata all'interno degli impianti.

3.3 SUDDIVISIONE IN LOTTI: La concessione è costituita da un unico lotto.

3.4 FINANZIAMENTO: Non sono previsti oneri economici a carico del bilancio della Stazione Appaltante.

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 dalla Legge 136/10, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall'articolo 3 della citata Legge. Il mancato utilizzo da parte dell'aggiudicatario dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge 136/2010.

3.5 CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

3.6 SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Il concorrente deve effettuare un sopralluogo obbligatorio al fine di prendere visione dei luoghi nei quali si svolgeranno le attività oggetto della concessione e di conoscere e valutare tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta.

Il sopralluogo, che dovrà necessariamente avvenire in presenza dei referenti dell'Ufficio Sport, previo appuntamento da concordare per email a: c.lucii@comune.vinci.fi.it, dovrà essere **effettuato, pena l'esclusione, entro il termine per l'invio delle offerte.**

In proposito si ricorda che soggetti legittimati a effettuare il sopralluogo per le imprese partecipanti

sono esclusivamente:

- il legale rappresentante o direttore tecnico dell'impresa;
- un procuratore, munito di regolare procura, o i cui poteri risultino dal certificato camerale.
- un soggetto munito di delega rilasciata dal legale rappresentante.

Un soggetto può effettuare il sopralluogo solo per un operatore economico singolo, associato o consorziato.

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa non ancora costituito, anche la mandante può effettuare il sopralluogo per conto del costituendo RTI. Tuttavia, si precisa che il sopralluogo sarà ritenuto validamente effettuato per conto del costituendo RTI solo se poi, in sede di offerta, la mandante che in precedenza aveva effettuato il sopralluogo risulterà effettivamente facente parte del raggruppamento.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, anche la consorziata per la quale il consorzio concorre può effettuare il sopralluogo per conto del consorzio concorrente.

Tuttavia, si precisa che il sopralluogo sarà ritenuto validamente effettuato per conto del consorzio solo se poi, in sede di offerta, la consorziata che in precedenza aveva effettuato il sopralluogo risulterà effettivamente indicata dal consorzio concorrente come consorziata per la quale il consorzio concorre.

All'atto del sopralluogo, i soggetti sopra indicati devono presentarsi con:

- un documento valido di identità;
- un'autocertificazione (o copia conforme della visura camerale) attestante la qualità di rappresentante legale o di direttore tecnico;
- la procura (in originale o in copia autentica), oppure la delega (in originale).

Del sopralluogo viene redatta un'attestazione di partecipazione in duplice copia, una consegnata all'operatore economico che ha effettuato il sopralluogo. E facoltativo l'inserimento della suddetta attestazione tra la "Documentazione amministrativa aggiuntiva" su START.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La concessione avrà una durata pari a 20 (venti) anni decorrenti dalla data di consegna degli impianti.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

/

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; Ai consorziati designati dal consorzio è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione** integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 28 comma 1 D.Lgs. 50/2016 L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.

Qualora i lavori siano affidati a terzi e per i servizi tecnici che dovranno essere affidati a terzi (direzioni lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) l'individuazione degli operatori economici dovrà essere effettuata dal Concessionario nel rispetto delle procedure e dei requisiti stabiliti dal Dlgs n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

In relazione al possesso del requisito di cui all'art. 80 c. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all'interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida A.N.AC. n. 6, aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità allegato alla legge speciale di gara costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012. Tali condizioni sono dichiarate dall'operatore nella Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Questa stazione appaltante effettuerà le verifiche sul possesso dei requisiti con le modalità prescritte nel presente disciplinare

Trattandosi di procedura interamente telematica la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Dlgs 50/2016, NON avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. Gli offerenti

pertanto NON sono tenuti all'acquisizione della PASSOE.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti verrà inviata apposita richiesta con la quale si individua il termine entro il quale la documentazione idonea alla suddetta comprova deve pervenire all'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

-Iscrizione al registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per **ATTIVITÀ COERENTI A QUELLE OGGETTO DELLA CONCESSIONE (servizi di gestione impianti sportivi e lavori nel caso in cui il concorrente non dichiara di volerle appaltare a terzi /solo servizi di gestione impianti sportivi nel caso in cui il concorrente dichiara di volerle appaltare a terzi)**. In caso di cittadini non residenti in Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza. *(da indicare nel DGUE parte IV, lettera A, punto 1)*

-Per le cooperative o consorzi di cooperative, iscrizione nell'Albo delle società delle cooperative istituito presso il Ministero delle Attività produttive, ai sensi del D.M. 23/06/2004, ovvero presso l'Albo Regionale, **con finalità statutarie rientranti nella gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento**. *(da dichiarare nella domanda di partecipazione)*

-Per gli operatori economici prestatori di servizi con configurazione giuridica diversa da quella imprenditoriale è richiesta la dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale con riferimento alla normativa settoriale che ne disciplina l'attività; **le finalità statutarie devono comunque comprendere la gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento**. *(da indicare nel DGUE parte IV, lettera A, punto 1)*

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

Relativamente ai requisiti di fatturato, ai sensi dell'art. 83, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che gli importi di seguito indicati sono richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile con livello di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguata e continuativa.

- **Fatturato globale minimo annuo** riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2017, 2018 e 2019) non inferiore a € 50.000,00 IVA esclusa;

(da indicare nel DGUE parte IV, lettera B, punto 1a);

La prova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- Fatture
- Contratti
- Eventuali specifiche voci di bilancio

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività **da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Il concorrente deve aver:

7.3.1 *(Per lo svolgimento dell'attività di gestione dell'impianto)* **aver gestito in appalto o in concessione un impianto sportivo simile a quello oggetto della presente selezione per due anni continuativi nell'ultimo triennio (anni 2018-2019-2020) favore di Enti pubblici o privati.**

(da dichiarare nel DGUE parte IV sezione C punto 1b) specificando committente, oggetto del servizio e periodo di esecuzione)

La prova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione.

7.3.2 *(Per lo svolgimento dei lavori obbligatori oggetto della concessione nel caso in cui il concorrente non dichiari di volerli affidare a terzi)* l'operatore economico dovrà essere in possesso di attestazione SOA per categoria e importo adeguato all'appalto:

Tipo categoria	Cat	Class	Qualifica obbligatoria	Importo lavori	Importo sicurezza	Importo totale
Categoria	OG 1	III	si	€. 515567,98	€. 14248,45	€. 529816,43

prevalente						
Categorie scorporabili e subappaltabili	OS 30	I	si	€. 227.200,71	€. 6279,02	€. 233479,73
Categorie scorporabili e subappaltabili	OS 8	I	si	€. 96170,22	€. 2657,80	€. 98828,02
Categorie scorporabili e subappaltabili	OS 28	I	si	€.100.730,17	€. 2783,82	€. 103513,99

Qualora i lavori siano affidati a terzi, l'individuazione degli operatori economici dovrà essere effettuata dal Concessionario nel rispetto delle procedure e dei requisiti stabiliti dal Dlgs n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

(da dichiarare nel DGUE parte Parte II)

7.3. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di ordine generale di cui al precedente **punto 6** devono essere posseduti da tutte le imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;

I requisiti di cui al precedente **punto 7.1** devono essere posseduti da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE in relazione alla prestazione eseguita;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica in relazione alla prestazione eseguita.

Per i requisiti di cui al precedente **punto 7.2:**

è obbligatorio che le imprese partecipanti al raggruppamento, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione di imprese retiste, apportino una quantità di requisiti di capacità economico-finanziaria in maniera tale da coprire complessivamente, come raggruppamento, l'importo sopra indicato con l'avvertenza che l'impresa mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto agli altri membri del raggruppamento e dovrà eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Per i requisiti di cui al precedente **punto 7.3:**

dovranno essere posseduti ai sensi dell'art. 48 del Codice, in relazione alla tipologia di operatore raggruppato (orizzontale, verticale o misto).

7.3.1. è obbligatorio che ciascun operatore economico che partecipa al raggruppamento apporti una quantità di requisiti di capacità tecnico professionale in maniera tale da coprire complessivamente, come raggruppamento, **la gestione in appalto o in concessione di un impianto sportivo simile a quello oggetto della presente selezione per due anni continuativo nell'ultimo triennio (anni 2018-2019-2020) favore di Enti pubblici o privati** e che l'impresa mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto agli altri membri del raggruppamento e dovrà eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

7.3.2(*Per lo svolgimento dei lavori obbligatori oggetto della concessione nel caso in cui il concorrente non dichiara di volerli affidare a terzi*) in caso di raggruppamento verticale, il requisito di cui al punto 7.3.1 dovrà essere posseduto dalla mandataria, il requisito di cui al punto 7.3.2 dalla/e mandante/i. Resta fermo il fatto che mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni oggetto della concessione in misura maggioritaria.

Per quanto riguarda i requisiti di cui al punto 7.3.2, nell'ambito del raggruppamento dovranno essere apportati con le modalità indicate dell'art. 92 del DPR 207/2010, in relazione alla tipologia di operatore raggruppato (orizzontale, verticale o misto).

7.4. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di cui al precedente **punto 6 di ordine generale** dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economico finanziaria di cui al punto 7.2 ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

A. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;

B. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli dei singoli consorziati (art 47 c. 2bis D.lgs.50/2016).

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

A. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;

B. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli dei singoli consorziati (art 47 c. 2bis D.lgs.50/2016)

8 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 89 c. 11 del Codice.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente ed all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89 c. 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Presidente di gara richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3) al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla

procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9 SUBAPPALTO

Per la presente concessione è ammesso il subappalto ai sensi degli artt. 105 e 174 del Codice. Per i lavori, si applicano i limiti indicati nel capitolato speciale d'appalto dei lavori. Si precisa altresì che ai sensi dell'art. 31 co. 8 del Codice non è ammesso il ricorso al subappalto per le attività di direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, fatti salvi i casi di cui al richiamato comma.

Nell'apposito campo previsto all'interno nel DGUE l'operatore economico deve indicare, pena la successiva non autorizzazione al subappalto le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende subappaltare.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta e corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, ai sensi del comma 1 dell'art 93 del D.lgs. 50/2016 pari al 2% dell'importo a base di gara (canone concessorio Euro 36.000,00);
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Comunale presso la Banca di Credito Cooperativo di Cambiano agenzia di Vinci o presso lo stesso istituto, agenzia di Empoli, via Chiarugi, oppure tramite bonifico bancario (IBAN IT81P0842538170000030290746 riportando in causale, la dicitura "*Garanzia a corredo dell'offerta relativa alla PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PETROIO CIG: 86340470FC.*". Si precisa che il deposito è infruttifero;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice. La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura "*Garanzia a corredo dell'offerta relativa alla PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PETROIO CIG: 86340470FC.*"

La garanzia provvisoria deve indicare, quale beneficiario, il Comune di Vinci

L'impegno al rilascio della cauzione definitiva (art. 93, comma 8, D.lgs. 50/2016) deve espressamente e specificamente essere assunto verso il Comune di Vinci.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19.01.2018.
- 4) avere validità per 180\ giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) **contenere una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. **Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi**

ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti. A tal fine è necessario che il concorrente dichiari nel DGUE parte II lettera A di essere una microimpresa oppure una impresa piccola o media essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005);
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) sottoscritta con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Il concorrente che voglia usufruire di tale riduzione deve dichiarare nel DGUE parte IV lettera D di essere in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, con l'indicazione del soggetto certificatore, della serie e della scadenza, salvo, per il caso di lavori, possesso di attestazione SOA dalla quale risulti la medesima certificazione. La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella derivante dal possesso della certificazione UNI EN ISO 9000, può essere effettuata anche dalle microimprese, piccole e medie imprese e dai raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. **Il concorrente che voglia usufruire di tale riduzione deve dichiarare nel DGUE parte II lettera A di essere una microimpresa oppure una impresa piccola o media.**

L'importo della garanzia provvisoria può essere ulteriormente ridotto per gli operatori economici che siano in possesso delle certificazioni o abbiano i requisiti stabiliti dall'art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. **In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.** Anche in questo caso il concorrente

dovrà dichiarare nel DGUE parte IV lettera D di essere in possesso delle certificazioni o dei requisiti richiesti, alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, ecc..)

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione: 1) la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 2) la non costituzione della cauzione entro il termine ultimo utile di presentazione delle offerte.

10 BIS PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **140,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29.12.2020 e sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il pagamento può essere effettuato attraverso la piattaforma digitale pagoPA disponibile nel portale ANAC.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, **a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.**

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

11 IDENTIFICAZIONE E UTILIZZO DEL SISTEMA TELEMATICO

Per partecipare alla procedura i concorrenti interessati dovranno identificarsi sulla piattaforma START accedendo all'indirizzo <https://start.toscana.it/> e completando la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato dall'Amministrazione aggiudicatrice, e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al call center del gestore del sistema al n. 0810084010 o all'indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com.

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a **150 MB**.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento.

12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10:00 del giorno 21.04.2021**, la seguente documentazione composta da:

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA

B) OFFERTA TECNICA

C) OFFERTA ECONOMICA

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/200, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti indicati al punto A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno **escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in

fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14 CONTENUTO – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, **soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972**, è generata dal sistema telematico con le modalità indicate nel presente disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda indica inoltre:

- i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, quali:

_ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto;

_ di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dai "Codice di comportamento" pubblicati nella documentazione di gara;

_ impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;

La domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al paragrafo 11 del presente disciplinare, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Scegliere** la funzione “Presenta offerta”;
- **Completare:**
 - Il passo 1 “Definisci forma di partecipazione” ed eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell’Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;
 - Il passo 2 “Gestione della documentazione - amministrativa” da qui cliccare sul tasto “crea” per compilare il form “Domanda di partecipazione”;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione - nome impresa” generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento “domanda di partecipazione - nome impresa” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- **Inserire** nel sistema il documento “domanda di partecipazione – nome impresa” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.

**** (Per la domanda di partecipazione, il DGUE e tutte le altre dichiarazioni) Nel caso di firma a cura del procuratore, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, è sufficiente indicare nella domanda gli estremi della procura. Altrimenti sarà necessario allegare in copia conforme la procura.**

L’operatore economico deve indicare, nel Form on-line “Forma di partecipazione/Dati identificativi”, i dati anagrafici e di residenza **di tutti i soggetti che ricoprono, o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/ di invio della lettera di invito**, le cariche di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016; in particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria deve generare, per se e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”.

La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "domanda di partecipazione" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page.

Per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta:

- la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione relativamente a tutti i membri dell'operatore riunito;
- le parti di prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell'operatore riunito;
- le quote percentuali di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito.

Ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferito.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. In tali casi il bollo è dovuto solo dalla mandataria (capogruppo o organo comune).

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.

CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE b) e c)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del D.lgs. 50/2016 deve:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione", specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del D.lgs. 5/2016);
- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema.
- Inserirla nell'apposito spazio.

14.1.bis) ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., già costituiti, deve essere prodotto ed inserito nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, **ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE**, rilasciato dal notaio, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48 commi 12 e 13, del D.lgs. 50/2016, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Dato atto di quanto previsto dall'art. 85 del D.lgs. 50/2016 in materia di documento di gara unico europeo (DGUE), si allega alla documentazione di gara il DGUE, nella versione coerente alla normativa nazionale di cui al D.lgs. 50/2016 e alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, pubblicate in G.U. n.174 del 27-7-2016, e consistente in un'autodichiarazione con cui l'operatore economico attesta le seguenti condizioni:

- a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016;
- b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del D.lgs. 50/2016.
- c) di accettare le clausole contenute nei protocolli allegati alla documentazione di gara;

SI RACCOMANDA la compilazione del modello predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara, in quanto il concorrente deve obbligatoriamente rendere le dichiarazioni contenute nella Parte III, sezione D, costituenti altri motivi di esclusione previsti dall'ente aggiudicatore.

Precisamente, sono da compilare:

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica, in relazione ad ogni categoria dell'appalto, la quota percentuale che intende subappaltare.

*(Per lo svolgimento dei lavori obbligatori oggetto della concessione **nel caso in cui il concorrente non dichiara di volerli affidare a terzi**) l'operatore economico dovrà dichiarare di essere in possesso di attestazione SOA indicando la categoria e l'importo adeguato all'appalto.*

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 7 del presente disciplinare (sezioni A-B-C-D).

Si precisa che le dichiarazioni rese dal sottoscrittore del DGUE nella Parte III sezione A dovranno essere riferite a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80 c. 3 del D.lgs. 50/2016, già indicati nella domanda di partecipazione.

(per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi i soci.)

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui paragrafo 7.1 (CCIAA/Albo delle società delle cooperative istituito presso il Ministero delle Attività produttive, ai sensi del D.M. 23/06/2004/Albo Regionale delle cooperative sociali) del presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Tale documento deve essere compilato a cura dei seguenti soggetti e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito nel sistema START nell'apposito spazio previsto:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento ai sensi dell'art 89 del D.lgs. 50/2016 o di avvalimento ex art. 110 del D.lgs., 50/2016 dall'impresa ausiliaria;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del

Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3) NEL CASO DI AVVALIMENTO

L'operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affida alla capacità di altri soggetti ai fini del conseguimento dei requisiti di partecipazione deve indicare nel proprio DGUE:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento;

ed allegare i documenti di cui ai punti 14.3.1, 14.3.2 e 14.3.3.

14.3.1) Il DGUE dell'impresa ausiliaria secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara.

14.3.2) Il documento "DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA EX ART. 89 DEL D.LGS. 50/2016", resa con l'apposito **modello** reperibile sul sistema nella documentazione di gara, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie, attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale).

Le risorse indicate devono corrispondere a quelle oggetto del contratto di avvalimento. Nel modello deve indicare altresì **ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80 c. 3 del D.lgs. 50/2016, inclusi i cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando/l'invio della lettera di invito (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere riferite ad entrambi i soci).** Il modello contenente le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello spazio relativo alla dichiarazione dell'impresa ausiliaria.

14.3.3) CONTRATTO DI AVVALIMENTO di cui all'art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto deve riportare:

- a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;
- la durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Il contratto di avvalimento andrà presentato:

- in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti;
- oppure

- in formato elettronico tramite scansione della copia autentica rilasciata dal notaio dell'originale cartaceo.

14.4) NEL CASO DI CONSORZIO di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del D.lgs. 50/2016, che non esegua direttamente le prestazioni oggetto dell'appalto, questi deve indicare nel proprio DGUE la denominazione della consorziata esecutrice.

In tal caso il Consorzio deve allegare i documenti di cui ai punti 14.4.1) e 14.4.2).

14.4.1) Il DGUE, compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre, **secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara.**

Nel caso in cui l'impresa consorziata esecutrice sia, a sua volta, un consorzio di cui alla lettera b), 2° comma, dell'art. 45 del D.lgs. 50/16, dovendo lo stesso a sua volta dichiarare l'impresa sua consorziata esecutrice dei lavori, dovrà essere presentato anche per quest'ultima impresa consorziata il DGUE, secondo le indicazioni riportate al precedente capoverso della presente lettera 14.4.1).

14.4.2) La "DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA CONSORZIATA PER LA QUALE IL CONSORZIO CONCORRE", resa con l'apposito **modello** disponibile nella documentazione di gara, contenente i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Nel modello deve indicare altresì **ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80 c. 3 del D.lgs. 50/2016, inclusi i cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando/l'invio della lettera di invito, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere riferite ad entrambi i soci.)**

Tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.

Nel caso in cui l'impresa consorziata esecutrice sia, a sua volta, un consorzio di cui alla lettera b), 2° comma, dell'art. 45 del D.lgs. 50/16, dovendo lo stesso a sua volta dichiarare l'impresa sua consorziata esecutrice, dovrà essere presentata anche per quest'ultima impresa consorziata la "Dichiarazione dell'impresa consorziata per la quale il consorzio concorre" secondo le indicazioni riportate ai precedenti capoversi della presente lettera 14.4.2).

È RICHIESTO DI ALLEGARE LA SCANSIONE DEL LIBRO SOCI DEL CONSORZIO, DA CUI RISULTI LA QUALITÀ DI ASSOCIATA DELLA CONSORZIATA.

Non potrà essere indicata quale consorziata esecutrice l'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016.

14.5) NEL CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE

Per le imprese che hanno presentato la domanda di cui all'art 161 del RD 1942 n. 267, fino a quando il Tribunale non ha adottato il decreto di ammissione alla procedura, la partecipazione a procedure di affidamento deve essere autorizzata dal Tribunale ed è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro operatore. Queste imprese devono dichiarare, nell'apposito spazio del DGUE, di avere presentato domanda indicandone la data, il Tribunale competente e di essere state autorizzate dal tribunale, indicando gli estremi del provvedimento che le autorizza a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici. Inoltre dovranno altresì indicare nell'apposito spazio del DGUE l'impresa ausiliaria di cui all'art. 110 c. 4 del D.lgs. 50/2016 (denominazione/ragione sociale, codice fiscale e partita IVA) e dovranno inserire nel sistema telematico la documentazione di cui ai punti 14.5.1) e 14.5.2).

Per le imprese ammesse concordato preventivo, a seguito del decreto di apertura della procedura, la partecipazione a procedure di affidamento deve essere autorizzata dal Giudice Delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale se già nominato. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Queste imprese devono dichiarare, nell'apposito spazio del DGUE, di essere state ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, di essere state autorizzate dal Giudice Delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici indicando gli estremi dei provvedimenti.

Nei casi in cui, ai sensi di quanto previsto dall'art 110 c. 6 del D.lgs. 50/2016, l'ANAC, abbia subordinato la partecipazione dell'impresa in concordato preventivo ad avvalimento dei requisiti di altro operatore, il concorrente dovrà altresì indicare nell'apposito spazio del DGUE l'impresa ausiliaria di cui all'art. 110 del D.lgs. 50/2016 (denominazione/ragione sociale, codice fiscale e partita IVA) e dovrà inserire nel sistema telematico la documentazione di cui ai punti A.5.1) e A.5.2).

14.5.1) Il DGUE, compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara.

14.5.2) La “DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA EX ART. 110 DEL D.LGS. 50/2016”, tramite l'apposito **modello**, con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie, attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale). Nel modello deve indicare altresì **ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80 c. 3 del D.lgs. 50/2016, inclusi i cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. . Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere riferite ad entrambi i soci.)**

Il modello contenente le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello spazio relativo alla dichiarazione dell'impresa ausiliaria.

L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve, a sua volta, trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.

In ogni caso i concorrenti che dichiarano di trovarsi in una situazione ex art. 186 bis R.D. 267/1942 non possono ricorrere a più di una impresa ausiliaria.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., ai sensi del comma 6 dell'art. 186-bis R.D. 267/1942, solo una delle imprese mandanti facente parte dell'operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata.

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016, che sono state ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i. devono indicare nel DGUE nella sezione C – parte III gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e gli estremi dell'autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 110 comma 3 lettera a) del Codice e allegare sulla piattaforma START i seguenti documenti.

L'inserimento di tutta la documentazione prodotta dall'impresa mandante, nonché la materiale compilazione del form on line ad essa riferito, avviene a cura del soggetto indicato come mandatario

14.6) il DOCUMENTO, tra quelli evidenziati qui di seguito in neretto, attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) del contributo pari ad € 140,00.

Il pagamento deve essere effettuato, sulla base di quanto disposto dalla delibera ANAC n. 1121 del 29.12.2020 (Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021), con le modalità descritte sul sito <http://www.anticorruzione.it/>, seguendo le istruzioni disponibili sul portale.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare nella documentazione Amministrativa, nell'apposito spazio sulla piattaforma START, la ricevuta del versamento. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- **il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.**

Il pagamento può essere effettuato attraverso la piattaforma digitale pagoPA disponibile nel portale ANAC.

14.7) MODELLO DATI PER DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA AI SENSI DLGS 159/2011

Tale documento deve essere compilato a cura dei soggetti indicati al punto 14.2 del presente paragrafo, quali soggetti tenuti alla presentazione del DGUE, in quanto trattasi di documentazione integrativa allo stesso DGUE, firmato digitalmente a cura del legale

rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito nel sistema START nell'apposito spazio previsto.

Gli operatori iscritti presso le White list della Prefettura possono omettere la presentazione del modello.

In tal caso sarà necessario indicare gli estremi di tale iscrizione nell'apposita sezione del DGUE.

14.8) IMPOSTA DI BOLLO

Il pagamento della imposta di bollo sulla domanda di partecipazione del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Comune di Vinci, Piazza Leonardo da Vinci, n. 29, 50059, Vinci, (FI) Partita IVA: 01916730482 Codice Fiscale: 82003210489);
- del codice ufficio o ente (campo 6: TZJ);
- del codice tributo (campo 11: 456T);
- nel campo 10 l'anno 2021 ed il numero completo del CIG;

Nel caso di partecipazione in forma associata l'imposta di bollo è assolta dalla mandataria.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico nell'apposito spazio "Comprova imposta di bollo" copia informatica dell'F23.

14.9) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO (da allegare al DGUE)

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia il concorrente si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

Il concorrente allega

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005.

- Eventuale documentazione aggiuntiva.

14.10 MODELLO - DICHIARAZIONE CIRCA LA VOLONTA DI APPALTARE A TERZI LAVORI ED ULTERIORI DICHIARAZIONI

La suddetta dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante **dell'impresa secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante** disponibile tra la documentazione di gara ed inserita a sistema nell'apposito spazio predisposto all'amministrazione su START

14.11 UNA GARANZIA dell'importo di € **720,00** pari al 2% dell'importo a base di gara (canone concessorio Euro 36.000,00), ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016.

14.12 L'IMPEGNO A RILASCIARE LA GARANZIA DEFINITIVA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (garanzia definitiva): l'offerta dei concorrenti deve essere, inoltre, corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Nel caso in cui il concorrente presenti la garanzia di cui alla lettera 14.11 mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, l'impegno richiesto in questa lettera 14.12 può fare parte integrante del contenuto della fideiussione stessa.

Nel caso di garanzia costituita in contanti tramite deposito provvisorio presso la Tesoreria del Comune di Vinci, il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, **un ULTERIORE DOCUMENTO contenente l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016.**

In caso di partecipazione di raggruppamento o consorzio o GEIE l'impegno di cui sopra deve essere espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui all'art. 2602 del codice civile, ovvero al GEIE.

Il concorrente allega sul sistema il **documento informatico di cui al punto 14.11 e al punto 14.12** consistente alternativamente in:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, **sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;**
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. 82/2005).
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) sottoscritta con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La garanzia provvisoria dovrà inoltre essere corredata da una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussoria nei confronti della stazione appaltante.**

15 OFFERTA TECNICA

15.1) DOCUMENTAZIONE PER L'OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica deve essere prodotta secondo quanto indicato.

Per la **QUALITÀ DEL PROGETTO DI GESTIONE**

una relazione illustrativa di massimo 5 facciate, inclusi allegati e foto eventuali, declinato secondo le seguenti articolazioni progettuali:

- 1.1. Modalità di svolgimento delle attività per i giovani, gli anziani e i disabili, precisando aspetti tecnici e metodologici**
- 1.2. Programma di manutenzione degli spazi**

Per il **PROGETTO ORGANIZZATIVO** una relazione illustrativa di massimo 5 facciate, inclusi allegati e foto eventuali, declinato secondo le seguenti articolazioni progettuali:

- 2.1. Struttura organizzativa evidenziando, in particolare, il numero di personale preposto, in relazione al programma delle attività sportive e alla gestione operativa dell'impianto**
- 2.2. Qualificazione professionale degli istruttori e degli allenatori che saranno utilizzati nel periodo di gestione**

Per le **Modalità di INNOVAZIONE nella gestione e di MIGLIORAMENTO dei servizi da offrire** senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione una relazione illustrativa di massimo 5 facciate, inclusi allegati e foto eventuali.

15.2) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica, di cui al punto precedente, deve essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta, con firma digitale, dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ogni operatore economico che costituirà il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti, l'offerta tecnica potrà essere sottoscritta, con firma digitale, anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

16. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

16.1 OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica deve essere espressa in valuta in rialzo sul canone concessorio posto a base di gara di € 36.000,00 (trentaseimila) al netto di IVA nei termini di legge con indicazione di 2 cifre decimali.

A tal fine il soggetto concorrente dovrà:

- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- compilare il form on line;
- scaricare sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;

- firmare digitalmente a cura del legale rappresentante il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

Il valore indicato nell’offerta economica deve corrispondere al corrispondente importo complessivo ventennale indicato all’interno del PEF di cui al PUNTO 16.4. Annualmente l’importo annuale del canone concessorio da corrispondere all’amministrazione comunale non potrà essere inferiore a 1.800 Euro.

N.B. Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte in diminuzione rispetto all’importo a base di gara.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario **non ancora costituiti**, l’offerta economica:

- deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o il consorzio ordinario di concorrenti;
- deve contenere l’impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **già costituiti**, per i quali sussiste l’obbligo di produrre **l’atto costitutivo**, l’offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa indicata quale mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, l’offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti di tipo verticale, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del

raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

16.2 DICHIARAZIONE DEI SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

La “**Dichiarazione segreti tecnici o commerciali contenuti nell’Offerta Tecnica**” Per esigenza di riservatezza i segreti tecnici e commerciali sono richiesti nella “Documentazione Economica”.

Il concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, tramite il **modello “Dichiarazione sui segreti tecnici e commerciali”**, messo a disposizione sul sistema telematico tra la documentazione di gara, con le quali: autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

Il modello “Dichiarazione sui segreti tecnici e commerciali”, corredato da eventuale documentazione allegata, in formato elettronico, dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti il suddetto modello potrà essere sottoscritto, con firma digitale, anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa indicata quale mandataria.

Il predetto modello dovrà essere inserito nel sistema nell’apposito spazio “Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali ”.

16.3 DICHIARAZIONE COSTI MANODOPERA E COSTI DELLA SICUREZZA

Nella documentazione economica gli operatori economici, dovranno inserire il **Modello 16.3 – “DICHIARAZIONE COSTI manodopera e costi della sicurezza”,** in cui dovranno indicare:

- “**oneri della sicurezza afferenti l’impresa**” la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto;

- “**costo della manodopera**” la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice (comprensivo degli elementi retributivi, degli oneri previdenziali ed assistenziali e altri eventuali oneri).

Il modello “**DICHIARAZIONE COSTI manodopera e costi della sicurezza**”, corredato da eventuale documentazione allegata, in formato elettronico, dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario **non ancora costituiti**, il Modello 16.3:

- deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o il consorzio ordinario di concorrenti;

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **già costituiti**, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'**atto costitutivo**, il Modello 5 può essere sottoscritto con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, il dettaglio economico e l'offerta economica devono essere sottoscritti dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, il dettaglio economico e l'offerta economica devono essere sottoscritti dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, il dettaglio economico e l'offerta economica devono essere sottoscritti dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Il predetto modello dovrà essere inserito nel sistema nell'apposito spazio "DICHIARAZIONE COSTI manodopera e costi della sicurezza".

16.4 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

L'operatore economico dovrà predisporre, **pena l'esclusione**, ed inserire nell'apposito spazio su START il proprio piano economico finanziario dal quale emerga il dettaglio dei costi e dei ricavi stimati per lo svolgimento delle attività oggetto della concessione. **La concessione sarà vincolata alla piena attuazione del piano finanziario presentato in sede di offerta e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche.** Il piano presentato dovrà dare evidenza dei flussi di cassa capaci di restituire capitale investito, gestire il servizio e remunerare l'investimento e dovrà riportare il bilanciamento finale tra costi e ricavi totali data anche l'indicazione del canone complessivo offerto indicato nell'offerta economica di cui al punto 16.1 **L'importo annuale del canone concessorio da corrispondere all'amministrazione comunale non potrà essere inferiore a 1.800 Euro.**

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario **non ancora costituiti**, il PIANO ECONOMICO FINANZIARIO deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o il consorzio ordinario di concorrenti;

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **già costituiti**, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'**atto costitutivo**, il PIANO ECONOMICO FINANZIARIO può essere sottoscritto con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale

mandataria.

Il predetto PIANO ECONOMICO FINANZIARIO dovrà essere inserito nel sistema nell'apposito spazio.

16.5 DETTAGLIO DEI LAVORI

In sede di presentazione delle offerte l'operatore economico dovrà allegare apposito prospetto nel quale indicare la scansione temporale degli interventi, dettagliata per frazioni temporali corrispondenti almeno all'anno solare. Il **dettaglio dei lavori** ivi riportato dovrà essere redatto in conformità a quanto indicato nel Piano Economico Finanziario. **La concessione sarà vincolata alla piena attuazione del dettaglio dei lavori presentato in sede di offerta e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche.**

Il Concessionario dovrà realizzare i lavori suddetti in base al prospetto "dettaglio dei lavori", nonché in conformità al Cronoprogramma allegato al progetto di riqualificazione dell'impianto sportivo pubblicato nel sito del Comune nella sezione bandi, e al Piano economico finanziario, nel rispetto del termine finale della concessione stessa.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario **non ancora costituiti**, il **DETTAGLIO DEI LAVORI** deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o il consorzio ordinario di concorrenti;

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **già costituiti**, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'**atto costitutivo**, il **DETTAGLIO DEI LAVORI** può essere sottoscritto con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

Il predetto DETTAGLIO DEI LAVORI dovrà essere inserito nel sistema nell'apposito spazio.

16.6 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO AL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 171 CO. 3 LETT. B)

L'operatore economico dovrà compilare ed inserire nell'apposito spazio su START, il Modello 16.6 disponibile tra la documentazione di gara contenente la dichiarazione obbligatoria di impegno al rispetto delle condizioni di cui all'art. 171 co. 3 lett. b) del Codice, a formare parte integrante dell'offerta economica.

Tale dichiarazione deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario **non ancora costituiti**, il Modello deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o il consorzio ordinario di concorrenti;

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **già costituiti**, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'**atto costitutivo**, il Modello può essere sottoscritto con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

Il predetto modello dovrà essere inserito nel sistema nell'apposito spazio.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

L'aggiudicazione sarà fatta al concorrente che avrà riportato il punteggio complessivo più alto derivante dalla sommatoria dei punti ottenuti nella valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

L'offerta tecnica, redatta in lingua italiana, dovrà essere predisposta secondo le indicazioni di seguito indicate e contenere:

	CRITERI	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
1	QUALITÀ DEL PROGETTO DI GESTIONE <i>desunto da una relazione illustrativa di massimo 5 facciate, inclusi allegati e foto eventuali, declinato secondo le seguenti articolazioni progettuali:</i>	30	1.1	Modalità di svolgimento delle attività per i giovani, gli anziani e i disabili, precisando aspetti tecnici e metodologici	15	
			1.2	Programma di manutenzione degli spazi	15	
<i>La Commissione terrà conto nella valutazione del sub-criterio: 1.1 dell'adeguatezza delle modalità di svolgimento delle attività per i giovani, gli anziani e i disabili, proposte 1.2 dell'adeguatezza programma di manutenzione degli spazi</i>						
2	PROGETTO ORGANIZZATIVO <i>desunto da una relazione illustrativa di massimo 5 facciate, inclusi allegati e foto eventuali, declinato</i>	30	2.1	Struttura organizzativa evidenziando, in particolare, il numero di personale preposto, in relazione al programma delle attività sportive	20	

	<i>secondo le seguenti articolazioni progettuali:</i>			e alla gestione operativa dell'impianto		
			2.2	Qualificazione professionale degli istruttori e degli allenatori che saranno utilizzati nel periodo di gestione		10
<i>La Commissione terrà conto nella valutazione del sub-criterio: 2.1 dell'adeguatezza e della funzionalità Struttura organizzativa 2.3 dell'adeguatezza e della funzionalità della qualificazione professionale degli istruttori e degli allenatori che saranno utilizzati nel periodo di gestione</i>						
3	Modalità di INNOVAZIONE nella gestione e di MIGLIORAMENTO dei servizi da offrire senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione desunti da una relazione illustrativa di <u>massimo 5 facciate, inclusi allegati e foto eventuali</u>	10	3	/		10
<i>La Commissione terrà conto nella valutazione del criterio 3: della PERTINENZA E della FATTIBILITA' della modalità di innovazione nella gestione e di miglioramento dei servizi da offrire senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione</i>						
TOTALE		70				70

Si avverte che l'offerta tecnica costituirà parte integrante e sostanziale (benché non materialmente allegata) del contratto di appalto e pertanto tutto quanto verrà offerto costituirà obbligo contrattuale.

Nella documentazione tecnica non dovrà essere contenuto nessun elemento di costo riconducibile all'offerta economica presentata, pena l'esclusione dalla gara

17.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

C	OFFERTA ECONOMICA MAX 30 PUNTI
C.1 (max punti 30)	RIALZO Il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente che avrà offerto l'importo più alto di canone rispetto a quello posto a base di gara da

	esprimere tramite l'indicazione di un valore assoluto in Euro. Alle rimanenti offerte sarà attribuito un punteggio secondo la seguente formula: $30 \times \frac{\text{canone annuo offerto}}{\text{canone annuo più alto}}$
--	---

La valutazione dell'offerta economica verrà effettuata dalla Commissione giudicatrice, applicando la formula sopra indicata in modalità manuale fuori dalla piattaforma START.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio relativo a ciascuna offerta, sarà effettuato con il metodo aggregativo-compensatore.

Pertanto il Punteggio P da attribuire a ciascuna offerta sarà così determinato:

$P(a) = \sum_n [W_i \times V(a)_i]$	
dove:	<p>$P(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a); n = numero totale dei requisiti W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i); $V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno; \sum_n = sommatoria.</p>

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati: per quanto riguarda i **criteri di valutazione di natura qualitativa** dell'offerta tecnica:

- il punteggio al criterio 3 nonché ai sub criteri di valutazione di cui ai punti 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, sarà attribuito attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Ciascun Commissario pertanto esprimerà per ogni sub elemento previsto un giudizio discrezionale cui corrisponde un coefficiente compreso fra 0 e 1, e cioè:

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1,00
distinto	0,80
Buono	0,60
discreto	0,40
Sufficiente	0,20
Inadeguato	0,00

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Determinate così le medie dei coefficienti, esse saranno moltiplicate per il punteggio previsto per ciascun sub elemento di valutazione.

I risultati ottenuti saranno considerati fino alla seconda cifra decimale e saranno arrotondati per eccesso, qualora la terza cifra decimale sia uguale o superiore a 5 o per difetto, qualora sia inferiore a 5.

- Relativamente a ciascun criterio 1, 2 sarà attribuito il coefficiente 1 all'offerta che ha ottenuto la somma dei punteggi attribuiti per i rispettivi sub criteri di valutazione più alta e assegnando alle altre offerte un coefficiente calcolato in proporzione. Determinati così i coefficienti essi saranno moltiplicati per il punteggio massimo previsto per ciascun criterio di valutazione.

I risultati ottenuti saranno considerati fino alla seconda cifra decimale e saranno arrotondati per eccesso, qualora la terza cifra decimale sia uguale o superiore a 5 o per difetto, qualora sia inferiore a 5.

17.4 RIPARAMETRIZZAZIONE

Si precisa altresì che, al fine di non alterare i rapporti stabiliti nella lettera d'invito tra i pesi dei criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa, se nessun concorrente ottiene per l'intera offerta tecnica il punteggio pari al peso complessivo dell'offerta tecnica (70 punti) è effettuata la cd. riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'offerta tecnica all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli criteri e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all'intera offerta tecnica.

N.B.: Tutti i risultati ottenuti saranno considerati fino alla seconda cifra decimale e saranno arrotondati per eccesso, qualora la terza cifra decimale sia uguale o superiore a 5 o per difetto, qualora sia inferiore a 5.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo **il giorno 22.04.2021, alle ore 10:00** presso la sede del Comune di Vinci p.zza Leonardo da Vinci n. 29 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite il sistema telematico.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite il sistema telematico.

Un seggio di gara istituito ad hoc presieduto dal RUP procederà operando attraverso il Sistema a:

- a) aprire le offerte presentate accedendo all'area contenente la Documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e pertanto il relativo contenuto non sarà visibile né al Presidente di gara, né alla stazione appaltante, né ai concorrenti, né a terzi; il Sistema pertanto consentirà l'accesso alla Documentazione Amministrativa;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- d) verificare la documentazione trasmessa a seguito del soccorso;
- e) procedere all'abilitazione alla gara dei concorrenti.

Il RUP adotterà il provvedimento che determina esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, disponendo altresì l'adozione delle comunicazioni di cui all'art. 75, comma 2bis, del Codice..

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere

agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

17 APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE EDECONOMICHE

Le sedute pubbliche di gara relative all'apertura e verifica delle offerte tecniche ed economiche sono gestite dalla Commissione giudicatrice e sono verbalizzate dal segretario della commissione.

La Commissione giudicatrice procederà tramite il sistema telematico a:

- sbloccare ed aprire le offerte tecniche e a verificarne la regolarità formale e consistenza;
- escludere le eventuali offerte tecniche irregolari.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Terminata la valutazione delle offerte tecniche la Commissione convoca la seduta pubblica; in seduta pubblica dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche ed inserisce detti punteggi nel sistema telematico, dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura delle offerte economiche compreso l'eventuale dettaglio economico e ne verifica la regolarità formale, ove necessaria o prevista la valutazione delle stesse procede alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto.

La commissione, approva sul sistema telematico, nella medesima seduta pubblica o in una successiva, a seguito dell'esito della valutazione dell'offerta economica, la documentazione economica al fine di permettere al sistema, in modo automatico, di attribuire i punteggi totali e formulare la classifica della gara.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

La commissione:

- **se la migliore offerta NON È ANOMALA ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice**, segnala al RUP la presenza di eventuali elementi specifici di anomalia relativamente alle migliore offerta o

trasmette gli atti al RUP per la valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

- **se la migliore offerta è anomala**, trasmette i verbali di gara e l'offerta al Responsabile Unico del procedimento (RUP) che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 18.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Documentazione Amministrativa e nella Documentazione Tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

18 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. Il RUP per la verifica di cui all'art. 97 comma 5, lettera d) del Codice richiede al concorrente le spiegazioni relative al costo della manodopera indicato nell'offerta economica, non modificabile, che dovranno contenere almeno l'indicazione, in relazione ad ogni singola prestazione, le risorse impiegate, il contratto collettivo applicato, il livello di inquadramento contrattuale, il tempo impiegato di ciascuna risorsa, il costo complessivo del lavoro per ogni singola prestazione evidenziando l'importo relativo alla retribuzione complessiva e quello relativo agli oneri previdenziali ed assistenziali (compreso T.F.R. ed altro).

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

19 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La **proposta di aggiudicazione** è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di

gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt.32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto in via non efficace ai sensi dell'art. 32, comma 5 del Codice. Entro 5 giorni comunica l'aggiudicazione (non efficace), ai sensi dell'art 76, comma 5 del Codice. Il periodo di stand still decorre dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione (art. 32, comma 9 del Codice).

Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà, ove possibile, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 38/2007 la stazione appaltante, provvede a richiedere all'aggiudicatario,

nei casi nei quali lo stesso vi sia tenuto, documentazione a comprova dei seguenti adempimenti:

- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 31 del D.lgs. n. 81/2008;
- la nomina del medico competente di cui all'art. 18, comma 1, del D.lgs. 81/2008, nei casi previsti dall'art. 41 del decreto stesso;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 81/08;
- l'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 81/2008.

L'eventuale esito negativo della verifica di cui sopra è comunicato dalla stazione appaltante alla competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza nonché all'Osservatorio Regionale sui contratti pubblici.

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e alla stipula dei relativi contratti, l'Amministrazione può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa, e in particolare del D.P.R. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma alla presente procedura.

Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato

al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 50/2016 l'accesso agli atti della procedura di gara è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta fino all'aggiudicazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. Si precisa che l'Amministrazione consentirà l'accesso anche alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte, che costituiscono segreti tecnici o commerciali, quando questi non risultino sufficientemente motivati e comprovati nella dichiarazione, nonché quando tale dichiarazione manchi. E comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.lgs. 159/2011.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Si ricorda inoltre che, a norma dell'art. 32 comma 14 d.lgs n° 20/2016 il quale dispone che "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata" il rapporto contrattuale derivante dalla presente gara verrà formalizzato in atto pubblico-amministrativo a ministero del Segretario comunale in modalità elettronica pertanto il legale rappresentante dovrà presentarsi munito di firma digitale. Il certificato di firma digitale dovrà essere in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, previsto dall'art. 29, comma 6, del D.Lgs. 82/2005.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

A tal fine si fa presente che le spese contrattuali complessive (diritti di segreteria, di copia, imposta di registro, pubblicazione bando ed esito di gara su guri ecc.) bolli esclusi (che dovranno essere conteggiati sugli allegati obbligatori del contratto) ammonteranno, in via meramente orientativa, ad euro 8.700,00.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

20 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze

21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 all'Amministrazione, che tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

1. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dal Comune di Vinci, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nella lettera di invito, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in ottemperanza a precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

2. Il concorrente è tenuto a fornire i dati al Comune di Vinci, in ragione degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, il rifiuto di fornire i dati richiesti dal Comune di Vinci, potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

3. I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: dati personali comuni (es. dati anagrafici), dati relativi a condanne penali e reati (cd. giudiziari) di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.

4. Il titolare del trattamento è il Comune di Vinci (dati di contatto: P.zza Leonardo da Vinci 29 – 50059 Vinci; comune.vinci@postacert.toscana.it);

5. I dati personali saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata.

6. I dati raccolti potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;

- all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP

n. 1 del 10/01/2008;

- ad altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lettera b, e comma 32 L. 190/2012, art. 35 D.Lgs. n. 33/2012; nonché l'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016) il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.comune.vinci.fi.it sezione Amministrazione trasparente.

7. Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto (ovvero dell'ultimo contratto attuativo relativo al Contratto in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili).

8. Diritti del concorrente/interessato. Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono stati trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante. All'interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

9. Con la presentazione dell'offerta e/o sottoscrizione del contratto il legale rappresentante/procuratore del concorrente/aggiudicatario prende atto espressamente del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte del Comune di Vinci per le finalità sopra descritte.